



Nn. 3491, 3492 e 3509-A

Relazione orale

Relatori BERSELLI e DELLA MONICA

**TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza il 23 ottobre 2012

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (n. 3491)

d’iniziativa dei senatori CHITI, GASPARRI, PALMIZIO, CECCANTI, DEL VECCHIO, GHEDINI, SBARBATI, FOSSON, D’AMBROSIO LETTIERI, CHIAROMONTE, IZZO, GIORDANO, CALIENDO, CASELLI, VITA, RIZZOTTI, ASCIUTTI, GRILLO, DI STEFANO, LENNA, Vincenzo DE LUCA, MANTOVANI, e Giancarlo SERAFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2012

CON ANNESSI TESTI DEI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa (n. 3492)

d’iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI e PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2012

Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato (n. 3509)

d'iniziativa del senatore MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2012

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 3491

E DELLA

PETIZIONE

del signor Antonio Montano (n. 1595)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2012

INDICE

Pareri della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
Disegni di legge:		
– n. 3491, testo d’iniziativa dei senatori Chiti ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	5
– n. 3492, d’iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri	»	14
– n. 3509, d’iniziativa del senatore Malan	»	15
Petizione n. 1595	»	18

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BATTAGLIA)

sui disegni di legge nn. 3491 e 3492

2 ottobre 2012

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti

10 ottobre 2012

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3491, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

16 ottobre 2012

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3491, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 3491

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CHITI ED ALTRI

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e al codice penale in materia di diffamazione

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. *Identico:*

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«**Art. 8. - (Risposta e rettifiche).** - 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente nel quotidiano o nel periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

4. Le rettifiche o dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione, e con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

5. Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

6. Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono alla pubblicazione, a loro cura e spese, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché tali dichiarazioni o rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, senza commento, entro sette giorni dalla richiesta della persona offesa, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla medesima persona, con adeguato rilievo e idonea collocazione e caratteristica grafica; la pubblicazione in rettifica deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

7. Qualora, trascorso il termine di cui rispettivamente ai commi 2, 3, 5 e 6, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai medesimi commi,

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione con le modalità di cui ai medesimi commi.

8. Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui al comma 7, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 12 in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

9. Con il provvedimento che dispone l'ordine di pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni, il giudice può altresì disporre che in caso di incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione successivamente constatata nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento sia dovuta a favore dell'autore della richiesta di rettifica una somma determinata con il medesimo provvedimento.

10. Fermo quanto previsto al comma 9, in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica su altri giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, a spese di colui che non ha ottemperato all'ordine di pubblicazione.

11. L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 10, qualora il direttore responsabile del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, non abbia pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del comma 1.

12. In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cui al comma 8 si applica la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000»;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). - 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, compresi quelli diffusi per via telematica, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altri giornali quotidiani o periodici aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative alle altre pubblicazioni.

2. Nel pronunciare la sentenza di condanna il giudice dispone che i soggetti civilmente responsabili che abbiano ricevuto contributi a norma della legge 7 agosto 1990, n. 250, e del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, restituiscano al Dipartimento dell'informazione e dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'equivalente della somma degli importi della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento dei danni. In caso di recidiva reiterata il giudice dispone che la corresponsione dei predetti contributi venga sospesa fino all'ammontare dell'importo dovuto per un anno»;

c) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il

(Segue: Testo del disegno di legge)

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (*Riparazione pecuniaria*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, **oltre** il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, **una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato e non può essere inferiore a 30.000 euro.**»;

b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa non inferiore a 5.000 euro».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica»;

d) *identico*:

«Art. 12. - (*Risarcimento dei danni*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni **patrimoniali e non patrimoniali** ai sensi dell'articolo 185 del codice penale.»;

e) *identico*:

«Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - 1. **In** caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa **da euro 5.000 ad euro 100.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.**

2. Qualora il colpevole sia stato condannato per un reato della stessa indole nei due anni precedenti, la pena è raddoppiata.

3. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.

4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena acces-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

soria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a tre anni.

5. La pena è sempre diminuita qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 8. La pena è altresì diminuita, limitatamente al solo autore, quando questi abbia chiesto, a norma del comma 11 dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse per via telematica, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.

7. La pena è aumentata fino alla metà qualora il fatto sia commesso dall'autore, dal direttore o dal vice direttore responsabile, dall'editore, dal proprietario della pubblicazione in concorso tra loro, o comunque da almeno tre persone.

8. All'atto della richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari. Il giudice dispone in ogni caso la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale».

2. All'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In caso di inottemperanza all'ordine di trasmissione della rettifica disposto dall'Autorità ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'autore della richie-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - (*Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione*). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sta di rettifica nonché l'autore dell'offesa possono avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni.

4-ter. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell'ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.

4-quater. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. *Identico:*

a) *identico:*

«Art. 57. - (*Reati commessi con il mezzo della stampa periodica*). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile, **il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo; la diminuzione non si applica nel caso in cui l'autore è ignoto o non identificabile. La pena è aumentata qualora l'autore sia un giornalista professionista sospeso o radiato dall'ordine o interdetto dalla professione.**

Nei casi di cui al primo comma, la pena è raddoppiata qualora il colpevole abbia ri-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - (*Ingiuria*). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o **telematica**, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone»;

c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - (*Diffamazione*). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 2.500.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa fino a euro 5.000.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

portato condanna per un reato della stessa indole nei due anni precedenti.

La pena è aumentata della metà qualora il fatto sia commesso dall'autore, dal direttore o dal vice direttore responsabile, dal proprietario della pubblicazione, dall'editore in concorso tra loro, o comunque da almeno tre persone.

In caso di ulteriore condanna per un reato della stessa indole, la pena di cui al comma precedente è raddoppiata»;

b) *identico*:

«Art. 594. - (*Ingiuria*). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro **5.000**.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è aumentata qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato.

La pena è raddoppiata qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone»;

c) *identico*:

«Art. 595. - (*Diffamazione*). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa **da euro 3.000 a euro 30.000**.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è aumentata.

Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, **la pena è della multa da euro 5.000 ad euro 50.000.**

Identico».

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore e nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere ai siti *internet* e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare ai siti *internet* e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

4. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 2, il giudice può applicare nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro e disporre la rimozione del contenuto illecito o del dato personale trattato illecitamente.

5. Nell'applicare le sanzioni di cui al comma 4 il giudice tiene conto della gravità della violazione e del grado di lesione del diritto alla riservatezza.

6. Se il fatto è commesso da una persona esercente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, ferme restando le sanzioni amministrative applicabili, il fatto costituisce illecito disciplinare.

DISEGNO DI LEGGE N. 3492

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LI GOTTI ED ALTRI

Art. 1.*(Modifica dell'articolo 594
del codice penale)*

1. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - (*Ingiuria*). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della multa fino a euro 5.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».

Art. 2.*(Modifica dell'articolo 595
del codice penale)*

1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - (*Diffamazione*). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 5.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 10.000.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa non inferiore a euro 2.500.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

Art. 3.*(Modifiche all'articolo 13
della legge 8 febbraio 1948, n. 47)*

1. All'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, le parole: «della reclusione da uno a sei mesi e quella» sono soppresse e le parole: «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 5.000».

DISEGNO DI LEGGE N. 3509

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MALAN

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 594
del codice penale)*

1. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - (*Ingiuria*). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Chi, entro i cinque anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 3.000. In caso di ulteriori recidive entro dieci anni la pena è ulteriormente aumentata ogni volta del 50 per cento.

Chi, entro i quindici anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre tre volte, ovvero compie lo stesso reato per altre due volte nei confronti della stessa persona, è punito anche con la reclusione da tre a sei mesi.

Non si applica l'articolo 99».

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 595
del codice penale)*

1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - (*Diffamazione*). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 2.500.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato che non costituisce reato.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto che costituisce reato la multa è da euro 2.000 a euro 10.000.

Chi, entro i cinque anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato è punito con la multa da euro 1.500 a euro 4.000. In caso di ulteriori recidive entro dieci anni la pena è ulteriormente aumentata ogni volta del 50 per cento.

Chi, entro i quindici anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre tre volte, ovvero compie lo stesso reato per altre due volte nei confronti della stessa persona, è punito anche con la reclusione da quattro mesi a un anno.

Non si applica l'articolo 99».

Art. 3.

*(Introduzione dell'articolo 595-bis
del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 595 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 595-bis. (*Diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità o atto pubblico*). - Chiunque offende l'altrui reputazione con il mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, è punito con una multa di importo dal doppio al quadruplo del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente offesa, con un minimo di euro 500.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate di cinque volte. Costituisce in ogni caso offesa a tali soggetti, l'attribuzione di specifiche gravi inefficienze non sussistenti, di gravi eccessi non reali di spese, di alti emolumenti non realmente erogati, di paragoni falsi con altre analoghe istituzioni o procedure, e ogni altra attribuzione di fatti non reali, i quali suscitino il discredito nei confronti di detti soggetti.

Non costituiscono comunque offesa giudizi che si limitino all'ambito politico o ideologico e non contengano false attribuzioni di fatti determinati.

Nel caso in cui il mezzo di informazione non preveda l'inserimento di annunci pagamento, ovvero per la sua natura non si presti alla pubblicazione di smentite, la multa è commisurata all'incasso conseguito dal mezzo di informazione e al peso della notizia falsa rispetto all'insieme del mezzo suddetto e non è comunque inferiore a euro 500.

La pena è ridotta di due terzi in caso di pubblicazione, per due volte, di smentita o rettifica di durata o dimensione non inferiore e in collocazione non meno favorevole della parte di informazione contenente o facente riferimento alla notizia falsa. La riduzione si applica comunque nel caso in cui non vi siano state richieste di smentita o rettifica. Nel caso in cui smentita o rettifica vengano pubblicate, ma con rilievo inferiore o solo una volta, si applica una riduzione della multa da un decimo alla metà.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato che non costituisce reato.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto che costituisce reato la multa è aumentata di cinque volte.

Per chi, entro i dieci anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre tre volte ovvero per altre due volte nei confronti

della stessa persona la multa è aumentata, per ogni volta successiva, del 20 per cento.

Chi, entro i quindici anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre sei volte, ovvero compie lo stesso reato per altre due volte nei confronti della stessa persona, è punito anche con la reclusione da sei mesi a due anni.

Non si applica l'articolo 99».

Art. 4.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (Riparazione pecuniaria). - 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione.

2. La somma, in relazione alla gravità dell'offesa, è da due a dieci volte il prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente offesa, con un minimo di euro 3.000.

3. Se la diffamazione è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, ed è già stato applicato l'articolo 595-bis del codice penale, il risarcimento non può essere chiesto, salvo nel caso in cui una persona appartenente a uno di tali soggetti sia stata specificamente citata.

4. Non costituiscono comunque diffamazione i giudizi che si limitino all'ambito politico o ideologico e non contengano false attribuzioni di fatti determinati.

5. Nel caso in cui il mezzo di informazione non preveda l'inserimento di annunci pagamento, ovvero per la sua natura non si

presti alla pubblicazione di smentite, l'importo del risarcimento è commisurato all'incasso conseguito dal mezzo di informazione, alla sua diffusione e al peso della notizia falsa rispetto all'insieme del mezzo suddetto e non è comunque inferiore a euro 2.000.

6. Il risarcimento è ridotto di due terzi in caso di pubblicazione, per due volte, di smentita o rettifica di durata o dimensione non inferiore e in collocazione non meno favorevole della parte di informazione contenente o facente riferimento alla notizia falsa. La riduzione si applica comunque nel caso in cui non vi siano state richieste di smentita o rettifica. Nel caso in cui smentita o rettifica vengano pubblicate, ma con rilievo inferiore o solo una volta, si applica una riduzione da un decimo alla metà.

7. Se la diffamazione consiste nell'attribuzione di un fatto che costituisce reato la multa è aumentata di cinque volte»;

b) L'articolo 13 è abrogato.

Art. 5.

(Competenza territoriale)

1. Per reati commessi attraverso mezzi di informazione, il fatto si intende compiuto nel luogo dove si trova la sede principale dell'organo di informazione, come da esso indicato al proprio interno o nel proprio sito *internet*. Ove tale sede non sia indicata, ovvero si trovi all'estero, il fatto si intende commesso nel luogo in cui esso è stato rilevato per la prima volta dall'autorità giudiziaria.

PETIZIONE N. 1595

PRESENTATA DAL SIGNOR Antonio MONTANO

Il signor Antonio Montano, di Corleto Peticara (Potenza), chiede una revisione della normativa in materia di diffamazione a mezzo stampa.

